

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 15 febbraio 2022, n. 35
“Fondazione F. Turati Onlus” con sede legale in Pistoia alla Via Mascagni n. 2. Autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per ulteriori n. 30 prestazioni ambulatoriali ex art. 26 L. 833/1978 in aggiunta alle n. 9 prestazioni individuali e n. 8 prestazioni di piccolo gruppo già autorizzate (ed accreditate), del “Centro Socio Sanitario Vieste” sito in Vieste (FG) alla località Macchia di Mauro.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e la successiva Determinazione Dirigenziale di proroga n. 7 del 01/02/2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell’incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i. *“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”* stabilisce:

- all’art. 3, comma 3, lett. c) che *“Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. In presenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza è data comunicazione ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).”*;
- All’art. 8, comma 3 che *“Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”*

Il Regolamento regionale 21 novembre 2019, n. 22 "Regolamento regionale sulle prestazioni ambulatoriali erogate dai Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste- Modifica al regolamento regionale 16 aprile 2015, n.12", prevede:

- all'art. 5 "Determinazione del fabbisogno",
 - comma 1, che "Il fabbisogno di prestazioni ambulatoriali dei presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste è stabilito nel numero pari alla somma:
 - delle prestazioni ambulatoriali autorizzate all'esercizio ed accreditate alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
 - delle prestazioni ambulatoriali derivanti dalla riconversione dei posti residenziali e semiresidenziali autorizzati all'esercizio ed accreditati secondo le previsioni degli articoli 12 e 15 del regolamento regionale 16 aprile 2015, n. 12 e s.m.i.;
 - delle prestazioni ambulatoriali autorizzate all'esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.";

comma 2, che "Le prestazioni ambulatoriali rientranti nel fabbisogno di cui al presente articolo sono riconvertite in Nuclei di riabilitazione ambulatoriale per l'età adulta ed in Nuclei di riabilitazione ambulatoriale per l'età evolutiva nel rispetto delle valutazioni sul fabbisogno aziendale per tale tipologia di assistenza che i Direttori generali presentano al Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti.";

- all'art. 6 "Autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio ed accreditamento", che "I Nuclei di riabilitazione ambulatoriale per l'età adulta ed i Nuclei di riabilitazione ambulatoriale per l'età evolutiva nell'ambito dei presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione, all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla L.R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i., in relazione al fabbisogno definito dal presente Regolamento.".

La L.R. n. 18 del 7 luglio 2020, pubblicata sul B.U.R.P. n. 9 suppl. del 09/07/2020 ed entrata in vigore il 24/07/2020, dispone all'art. 6 che "Il fabbisogno di prestazioni ambulatoriali dei presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste disciplinato dall'articolo 5, comma 1, del regolamento regionale 21 novembre 2019, n. 22 (Regolamento regionale sulle prestazioni ambulatoriali erogate dai Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste - Modifica al regolamento regionale 16 aprile 2015, n. 12) comprende altresì le prestazioni ambulatoriali per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata alla Regione istanza di autorizzazione all'esercizio nell'ambito di presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale già autorizzati all'esercizio per prestazioni residenziali ovvero semiresidenziali.".

Con Determina Dirigenziale n. 153 del 05/07/2019 ad oggetto "Conversione della "Casa di Cura Daunia" con sede in Loc. Macchia di Mauro, Vieste- Attuazione pre intese approvate con D.G.R. n. 683/2014. Autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale ai sensi degli articoli 8 e 24, L.R. n. 8/2004 di un Presidio residenziale di riabilitazione ex art. 26 L. 833/1978 per n. 30 p.l. residenziali e conferma accreditamento istituzionale di n. 30 p.l. residenziali, n. 1 p.l. semiresidenziali e n. 8 prestazioni ambulatoriali piccolo gruppo presso il "Centro di Riabilitazione", gestita dalla Fondazione Filippo Turati, con sede in Vieste alla Loc. macchia di Mauro. Rettifica.", la scrivente Sezione ha rettificato la Determinazione Dirigenziale n. 115 dell'11/05/2015, con effetto da tale ultima data, nel senso che la conferma dell'accreditamento istituzionale, già conseguito ex lege ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 delle prestazioni ex articolo 26 L. 833/1978, ivi disposta, deve intendersi nei seguenti termini:

”

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ○ <i>internato (residenziale)</i> | <i>n. 30 posti letto</i> |
| ○ <i>seminternato (semiresidenziale)</i> | <i>n. 1 prestazioni giornaliere</i> |
| ○ <i>ambulatorio individuale</i> | <i>n. 9 prestazioni giornaliere</i> |
| ○ <i>ambulatorio piccolo gruppo</i> | <i>n. 8 prestazioni giornaliere”.</i> |

Con nota prot. 326/2019 del 25/07/2019 trasmessa a mezzo Pec il 29/07/2019, ad oggetto “Autorizzazione esercizio ulteriori n. 30 prestazioni ambulatoriali individuali”, il Presidente della Fondazione F. Turati ha richiesto “(...) nell’ambito del presidio di riabilitazione di Vieste, con riferimento al Regolamento Regionale 3/2005 e a completamento della filiera del setting ambulatoriale, l’autorizzazione all’esercizio di ulteriori n. 30 prestazioni ambulatoriali individuali.”.

Con nota prot. AOO_183/4766 del 30/03/2020 ad oggetto “Autorizzazione all’esercizio “ulteriori n. 30 prestazioni ambulatoriali individuali”. Invito integrazione con precisazioni.”, inviata al Legale Rappresentante della Fondazione Turati in pari data, la scrivente Sezione ha precisato che:

“(…) si evidenzia che nel frattempo è intervenuta la nuova disciplina regionale sulle prestazioni ambulatoriali ex art. 26 L. 833/78 prevista dal regolamento regionale n. 22 del 21/11/2019 avente ad oggetto: “Regolamento regionale sulle prestazioni ambulatoriali erogate dai Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste- Modifica al regolamento regionale 16 aprile 2015, n.12”, con il quale sono stati previsti nuovi requisiti di autorizzazione e accreditamento e relativo fabbisogno applicabili anche alle istruttorie in corso secondo il principio tempus regit actum.

Tuttavia, in considerazione del tempo trascorso dalla presentazione della stessa e dell’affidamento maturato, a temperamento del predetto principio, pur in assenza degli elementi costitutivi previsti dalla legge che renderebbe l’istanza prot. 326/2019 del 25/07/2019 improcedibile, si ritiene di ammetterla a regolarizzazione/integrazione e di valutarla secondo la normativa regolamentare vigente al momento della presentazione della stessa, ossia della disciplina prevista dal R.R. n. 3/2005, Sezione B.02.01 per ciò che attiene il possesso dei requisiti, con la precisazione che:

- *qualora il presente procedimento dovesse concludersi con il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, analogamente a quanto stabilito dall’art. 8 del R.R. n. 22/2019 per le strutture ambulatoriali già autorizzate all’esercizio alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, anche la struttura in oggetto dovrà convertirsi, in seguito a pre-intese e secondo i tempi e le procedure previste dal citato articolo 8, in Nucleo di riabilitazione ambulatoriale per l’età adulta o in Nucleo di riabilitazione ambulatoriale per l’età evolutiva conformemente ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi così come disciplinati dallo stesso R.R. n. 22/2019;*
- *l’eventuale conseguimento dell’autorizzazione all’esercizio – in assenza della previa verifica di compatibilità del fabbisogno regionale (nell’ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione anch’esso non attivato) – non consentirà l’accesso, qualora richiesto, ad accreditamento istituzionale, ostando l’espressa previsione di cui all’articolo 5 del citato R.R. n. 22/2019, per cui rientrano nel fabbisogno (anche ai fini dell’accreditamento) le sole strutture ambulatoriali già accreditate ovvero solo autorizzate all’esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.*

Ciò precisato, al fine di procedere all’istruttoria nel senso sopra precisato, si invita la Fondazione ad integrare l’istanza in oggetto con i seguenti atti e documenti:

- a) *copia certificato e/o segnalazione certificata di agibilità dell’immobile destinato all’erogazione delle prestazioni ambulatoriali ex art. 26 L. n. 833/1978;*
- b) *planimetria generale dei luoghi e planimetria quotata con layout degli ambienti ambulatoriali in conformità ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui alla Sezione A e B.02.01 del R.R. n. 3/2005, che tenga conto, oltre che delle prestazioni ambulatoriali già autorizzate ed accreditate ex lege (n. 9 individuali e n. 8 di piccolo gruppo), delle ulteriori 30 prestazioni ambulatoriali richieste;*

- c) *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 che indichi numero e qualifiche del personale da impegnare nel centro ambulatoriale;*
- d) *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 4747 D.P.R. n. 445/2000 di non versare in una delle situazioni di decadenza indicate all'art. 9 citato;*
- e) *indicazione del responsabile sanitario del predetto centro ambulatoriale con allegata copia dei titoli accademici dello stesso."*

Con nota prot. n. 45/3.A59.A del 10/04/2020 ad oggetto *"Integrazione documentale domanda di autorizzazione n. 30 prestazioni ambulatoriali individuali prot. 329/2019 del 25.07.2019"*, trasmessa a mezzo Pec in data 11/04/2020, il Presidente della Fondazione Filippo Turati Onlus ha comunicato quanto segue:

"Con la presente riscontriamo la Vostra nota prot. AOO_183/4766/2020 del 30.03.2020 relativa alla domanda di autorizzazione in oggetto.

Provvediamo ad allegare alla presente gli allegati prescritti dall'art. 8 della LR 9/2017:

-titolo attestante l'agibilità dei locali

-planimetrie dell'immobile e layout degli ambienti ambulatoriali;

-dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà a firma del Presidente della Fondazione e aventi ad oggetto: il possesso dei requisiti richiesti per l'autorizzazione di n. 30 prestazioni ambulatoriali individuali (oltre che per le prestazioni ambulatoriali già autorizzate), nonché i titoli accademici del Responsabile Sanitario dott. Renato Galati, numero e qualifiche del personale che dovrà essere impiegato per l'erogazione di dette prestazioni, inesistenza delle cause di decadenza di cui all'art. 9 comma 5 della Legge Regionale 9/2017.

(...)".

Con nota prot. AOO_183/11513 del 15/07/2020 ad oggetto *"Fondazione Turati. Istanza di autorizzazione all'esercizio di "ulteriori n. 30 prestazioni ambulatoriali individuali" ex art. 26 L. n. 833/78 e R.R. n. 3/2005 e s.m.i. Sezione B.02.01 presso il "Centro Socio Sanitario Vieste"- Fondazione Turati, sito in Loc. Macchia di Mauro, Vieste. Incarico di verifica requisiti minimi."*, questa Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG *"(...) ad effettuare, previo sopralluogo, la verifica dei requisiti minimi generali e specifici, strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i., Sezione A (colonna sinistra) e Sezione B.02.01 (centro ambulatoriale) che tenga conto, oltre che delle prestazioni ambulatoriali già autorizzate ed accreditate ex lege (n. 9 individuali e n. 8 di piccolo gruppo), delle ulteriori 30 prestazioni ambulatoriali riabilitative ex art. 26 L. n. 833/1978 presso il "Centro Socio Sanitario Vieste"- Fondazione Turati, sito in Loc. Macchia di Mauro, Vieste."*

Con nota prot. 76618 del 07/08/2020 ad oggetto *"Fondazione Turati. Istanza di autorizzazione all'esercizio di "ulteriori n. 30 prestazioni ambulatoriali individuali" ex art. 26 L. n. 833/78 e R.R. n. 3/2005 e s.m.i. Sezione B.02.01 presso il "Centro Socio Sanitario Vieste"- Fondazione Turati, sito in Loc. Macchia di Mauro, Vieste. Incarico verifica requisiti minimi."*, inviata a mezzo Pec in pari data al Legale Rappresentante della Fondazione Turati e per conoscenza alla scrivente Sezione, il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (Area Nord) dell'ASL FG, *"In riferimento alla nota della Regione Puglia Servizio Accreditamento e Qualità Sezione Strategie e Governo dell'Offerta prot. n. AOO/183/11513 , datata 15/07/2020, al fine di consentire a questo ufficio di avviare l'istruttoria e di esprimere il relativo parere finalizzato al rilascio da parte dell'Organo regionale dell'autorizzazione all'esercizio di "ulteriori n. 30 prestazioni ambulatoriali individuali" ex art. 26 L. n. 833/1978 presso la Vs. struttura"*, ha invitato a:

"far pervenire, per la struttura di cui sopra la documentazione comprovante il possesso dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici generali e specifici previsti dal Reg. Regionale n. 3/2005 e s.m.i. di seguito specificata.

1. Sezione "A"- Requisiti Generali

°A.01. Requisiti Organizzativi Generali

°A.02. Requisiti Strutturali e Tecnologici Generali

2. *Requisiti Organizzativi, Strutturali e Tecnologici Specifici previsti dal punto B.02.01 del suddetto regolamento;*
3. *Protocollo operativo delle misure messe in atto per la prevenzione, il contrasto ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come da circolari prot. n. A00005/0001035 E 0001037, datate 02/05/2020, della Regione Puglia Dipartimento promozione della salute, del benessere e dello sport per tutti.*

*La documentazione di cui sopra dovrà essere redatta in duplice copia e secondo l'ordine previsto nel citato regolamento n. 3, la stessa dovrà essere recapitata al seguente indirizzo:
DIREZIONE S.I.S.P. – AREA NORD ASL FG Via Castiglione n. 10 71016 San Severo.”.*

Con nota prot. 50483 del 13/05/2021 ad oggetto “”Centro Socio Sanitario Vieste “ – Fondazione Turati, sito in Vieste alla località Macchia di Mauro. Trasmissione pareri.”, inviata a mezzo Pec in pari data, il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG ha trasmesso, inter alia, la nota prot. n. 43813 del 26/04/2021 ad oggetto “Fondazione Turati. Parere per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di “ulteriori n. 30 prestazioni ambulatoriali” ex art. 26 L. 833/1978 e R.R. n. 3/2005 e s.m.i. sez. B.02.01, presso il “centro Socio Sanitario Vieste”- Fondazione Turati, sito in Vieste alla località Macchia di Mauro.”, con la quale “(...) i Tecnici della Prevenzione del Dipartimento di Prevenzione, tutti dell'ASL FG,

- Vista la nota prot. N. AOO_183/11513/2020 datata 15/07/2020, del Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità –Sez. Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia;*
- Esaminata la documentazione presentata dal Legale Rappresentante della Fondazione Turati, con sede legale in Pistoia alla Via Mascagni n.2*
- Effettuati appositi sopralluoghi i giorni 26/01/2021 e 04/03/2021 presso la struttura in oggetto, nel corso dei quali si è verificato che la stessa è conforme ai requisiti minimi, strutturali e tecnologici generali e specifici previsti dai RR. Regionale n. 3/2005 e s.m.i..*
- Relativamente all'organigramma va precisato che nella valutazione del personale, si è tenuto conto di quanto previsto nella D.G.R. n. 533 del 09/02/1989, in considerazione della quale appaiono soddisfatti i requisiti organizzativi fatta eccezione per la figura del Responsabile Sanitario individuato nel Dott. Francesco Paolo DI CARLO nato a (...) il (...), per il quale appare superato il limite di età stabilito all'art. 1 comma 11 della Legge Regionale 07/07/2020 n. 18.*

*A tale proposito il legale rappresentante della Fondazione F. Turati ha inoltrato la richiesta allegata che evidentemente non può essere oggetto di deroga da parte di questo Servizio.
Tanto si comunica per le eventuali valutazioni aggiuntive di competenza.”.*

Con nota prot. n. 10/3.A1.A del 28/01/2022 trasmessa a mezzo Pec in pari data dalla Fondazione Filippo Turati Onlus, ad oggetto “Fondazione F. Turati ONLUS-rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di ulteriori n. 30 prestazioni ambulatoriali ex art. 26 L. 833/1978 e R.R. 3/2005 e s.m.i. sez. B.02.01, presso il “Centro Socio Sanitario Vieste” (Vieste Loc. Macchia di Mauro)- Sollecito”, il Consigliere Giancarlo Magni ha comunicato quanto segue:

“Scriviamo la presente con riferimento alla richiesta autorizzazione per ulteriori n. 30 prestazioni ambulatoriali ex art. 26 presso il Centro Socio Sanitario gestito dalla Scrivente in Vieste, presentata in data 25/07/2019 prot. n. 326/2019.

Con nota prot. 0043813 del 26.04.2021 il Dipartimento di Prevenzione-Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Foggia, all'esito dei sopralluoghi effettuati in data 26.01.2021 e 4.03.2021, ha rilasciato parere ai fini del rilascio dell'autorizzazione richiesta.

In particolare, dopo aver espressamente dato atto che la Struttura è conforme ai requisiti minimi, strutturali e tecnologici generali e specifici, previsti dai RR 3/2005 e ss.mm., la Commissione aveva rilevato come, con riferimento all'organigramma, pur essendo soddisfatti anche i requisiti organizzativi normativamente previsti, risultava superato il limite di età stabilito dall'art. 1 comma 11 del LR 18/2020 (modificativo dell'art. 12 comma

8 della LR 9/2017) per il medico incaricato di svolgere il ruolo di Responsabile sanitario.

Orbene, la citata norma relativa all'età del Responsabile sanitario è stata recentemente modificata dall'art. 10 della LR 51 del 30.12.2021, che statuisce:

"1. Alla legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), sono apportate le seguenti modifiche:

... (omissis) b) il comma 8 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: "8. Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, fatta eccezione per le strutture private monospecialistiche ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali."

Se così è, alla luce della vigente normativa risultano pienamente verificati tutti i requisiti previsti ai fini del rilascio della richiesta di autorizzazione, di cui, pertanto, si sollecita l'adozione."

Con nota prot. n. 16/3.A1.A del 07/02/2022 inviata a mezzo Pec in pari data, il Presidente della Fondazione F. Turati Onlus ha dichiarato che:

"Alla luce della vigente normativa risultano alla data odierna pienamente verificati tutti i requisiti, compresi quelli organizzativi previsti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, e già verificati in sede di sopralluogo dai Tecnici del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Foggia nei giorni 26/01/2021 e 04/03/2021.

Pertanto, siamo ad indicare e confermare nell'incarico il Prof. Di Carlo come Responsabile delle ulteriori 30 prestazioni ambulatoriali di cui si chiede e sollecita l'adozione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio."

Con nota prot. 13823 dell'08/02/2022 ad oggetto *"parere per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di "ulteriori n. 30 prestazioni ambulatoriali" ex art. 26 L.n. 833/1978 e R.R. n. 3/2005 e s.m. e int. Sez. B.02.01, presso il "centro Socio Sanitario Vieste" – Fondazione Turati, sito in Vieste alla località Macchia di Mauro. Riscontro nota prot. AOO_183/11513/2020 del 15.07.2020 del Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità-Sez. Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia."*, inviata a mezzo Pec in pari data, il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG ha comunicato quanto segue:

"In relazione a quanto in oggetto e alla sopravvenuta modifica relativa al limite di età del responsabile Sanitario come stabilito all'art. 10 della L.R. Puglia n. 51 del 30.12.2021 si conferma il parere già espresso con nota n. 4381 del 26.04.2021 puntualizzando che lo stesso è da riferirsi ad ulteriori 30 prestazioni ambulatoriali, in aggiunta alle prestazioni ambulatoriali già autorizzate (n. 9 individuali e n. 8 di piccolo gruppo) ex art. 26 L. n. 833/1978 e R.R. Puglia n. 3/2005 e s.m. e int. Sez. B.02.01 presso il "Centro Socio Sanitario Vieste" - Fondazione Turati sito in Vieste alla località Macchia di Mauro."

Per tutto quanto sopra riportato;

si propone di rilasciare alla "Fondazione F. Turati Onlus" con sede legale in Pistoia alla Via Mascagni n. 2, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., **l'autorizzazione all'esercizio, per ulteriori n. 30 prestazioni ambulatoriali ex art. 26 L. 833/1978** in aggiunta alle n. 9 prestazioni individuali e n. 8 prestazioni di piccolo gruppo già autorizzate (ed accreditate), **del "Centro Socio Sanitario Vieste" sito in Vieste (FG) alla località Macchia di Mauro**, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Francesco Paolo Di Carlo, con la prescrizione che entro n. 15 (quindici) giorni dalla notifica del presente provvedimento il legale rappresentante della "Fondazione F. Turati Onlus" dovrà trasmettere a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL FG dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesti che il personale del "Centro Socio Sanitario Vieste" coincide con quello in organico alla data degli accertamenti del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG di cui alla nota prot. n. 43813 del 26/04/2021 o, altrimenti, indichi le variazioni intervenute, e con la precisazione che:

- il legale rappresentante della “Fondazione F. Turati Onlus” dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della “Fondazione F. Turati Onlus” è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini dell’aggiornamento, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione all’esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”.*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

- **di rilasciare alla “Fondazione F. Turati Onlus”** con sede legale in Pistoia alla Via Mascagni n. 2, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., **l’autorizzazione all’esercizio, per ulteriori n. 30 prestazioni ambulatoriali ex art. 26 L. 833/1978** in aggiunta alle n. 9 prestazioni individuali e n. 8 prestazioni di piccolo gruppo già autorizzate (ed accreditate), **del “Centro Socio Sanitario Vieste” sito in Vieste (FG) alla località Macchia di Mauro**, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Francesco Paolo Di Carlo, con la prescrizione che entro n. 15 (quindici) giorni dalla notifica del presente provvedimento il legale rappresentante della “Fondazione F. Turati Onlus” dovrà trasmettere a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL FG dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesti che il personale del “Centro Socio Sanitario Vieste” coincide con quello in organico alla data degli accertamenti del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG di cui alla nota prot. n. 43813 del 26/04/2021 o, altrimenti, indichi le variazioni intervenute, e con la precisazione che:
 - il legale rappresentante della “Fondazione F. Turati Onlus” dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
 - in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della “Fondazione F. Turati Onlus” è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini dell’aggiornamento, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
 - la presente autorizzazione all’esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
 - ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;*
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società “Fondazione F. Turati Onlus” con sede legale in Pistoia alla via P. Mascagni n. 2;
 - al Direttore Generale dell’ASL FG;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG;
 - al Sindaco del Comune di Vieste (FG).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 10 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle

“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;

- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”*;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Nicola Lopane)